

# **La manifestazione della volontà di essere cremati secondo l'ordinamento giuridico italiano**

*di Guido Stanzani*

Pur coscienti delle difficoltà insite in un argomento di stampo eminentemente giuridico come questo, pensiamo sia importante offrire un quadro completo e analitico delle modalità e dei mezzi con cui l'ordinamento italiano consente la manifestazione della volontà di cremare la propria salma.

## **L'art. 79 del Regolamento di Polizia Mortuaria**

La materia è regolamentata dall'art. 79 del vigente Regolamento di Polizia mortuaria (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

Tre, e non altre, le ipotesi previste: (1) "Volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto"; (2) "In mancanza (...) la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo (...) e nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi"; (3) "Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato: la dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione".

Le ipotesi vanno esaminate separatamente, permettendo un chiarimento di ordine generale. Fatta eccezione per il caso sub (2) (volontà espressa dai superstiti), su cui si tornerà più avanti, la volontà crematoria può trovare espressione soltanto in un testamento – in quell'atto, revocabile sino all'ultimo istante di vita, che oltre alle disposizioni patrimoniali può anche contenerne altre che patrimoniali non sono: si pensi al riconoscimento di un figlio naturale e, per l'appunto, alla volontà circa la propria sepoltura, il cadavere e l'utilizzazione di parti od organi di quest'ultimo.

## **Il testamento olografo e quello per atto notarile**

I casi sub (1) e sub (3) fanno puntualmente capo all'istituto testamentario.

Cominciamo dal primo: "Volontà testamentaria (crematoria) espressa in tal senso dal defunto".

Si applicano le regole generali stabilite dal vigente codice di diritto civile (1942).

Il testamento può essere "olografo" o "per atto di notaio"; quest'ultimo può essere, a sua volta, "pubblico" o "segreto".

Il testamento "olografo" – che "deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore" (art. 602 c.c.) – è quello redatto dall'interessato e lasciato fra le proprie carte. Se i superstiti non si danno cura di "pubblicarlo" – e vedremo in cosa questo consista – è destinato a restare lettera morta.

Il testamento "pubblico per atto di notaio" è quello "ricevuto" da quest'ultimo "in presenza di due testimoni" di fronte ai quali il notaio dà lettura al testatore; qualora quest'ultimo sia incapace di leggere e scrivere, i testimoni devono essere quattro (art. 603 c.c.).

Il testamento "segreto per atto di notaio" è, in sostanza, un testamento olografo consegnato in busta chiusa a un notaio che ne curerà la "pubblicazione".

Morto il testatore, chiunque vi abbia interesse può richiedere a un notaio – il solo funzionario competente – che il testamento "olografo" o quello "segreto" vengano resi pubblici; ciò che il notaio fa redigendo un verbale, dopo aver fissato apposita riunione degli eredi, con l'obbligo, poi, di trasmettere il verbale stesso "alla cancelleria della Pretura sulla cui giurisdizione si è aperta la successione" (art. 622 c.c.). Quasi superfluo sottolineare che

queste operazioni sono non soltanto costose, ma anche lunghe. Con la conseguenza che, in entrambe le situazioni, la cremazione potrebbe avvenire soltanto a settimane, se non mesi, di distanza dalla morte e, quindi, a seppellimento avvenuto. Bisogna infatti ricordare che la legislazione igienica non consente attese così protratte per l'inumazione finale del cadavere: attese che sarebbero ancor più lunghe (e impensabili) se si considera un altro aspetto che accomuna le due forme di testamento appena descritte con la terza e ultima: quella del "testamento pubblico per atto di notaio".

A differenza di quello "olografo" o "segreto", il "testamento pubblico per atto di notaio" non richiede la "pubblicazione" come condizione per essere eseguito, presupponendo (al pari dei primi) che il notaio lo trasmetta alla cancelleria della Pretura (art: 622 c.c., cit.). Attraverso di esso viene eliminata, in sostanza, la fase della redazione del verbale da parte del notaio stesso all'esito della fissata riunione degli eredi.

Questo testamento sarebbe immediatamente efficace. Ma soltanto *in teoria* per quanto specificamente riguarda la volontà crematoria.

La cremazione del cadavere, già lo si è detto, è una disposizione testamentaria di natura non patrimoniale che presuppone che una persona si occupi di una serie di adempimenti per realizzarla; in questo è profondamente diversa dalle disposizioni patrimoniali per le quali l'erede acquista, ad esempio, la proprietà di un immobile solo accettando il lascito che gliene fa il testatore.

La persona che se ne occupa, o che se ne deve occupare, assume un ruolo definito dall'ordinamento giuridico col nome di "esecutore testamentario", che può essere l'erede o colui che il testatore ha nominato nel testamento.

L'erede è automaticamente esecutore testamentario: basta soltanto che accetti l'eredità.

Non è detto, però, che egli adempia alla disposizione e, poiché nessuno può imporglielo, la volontà crematoria è destinata in tal caso a essere elusa.

Chi, diverso dall'erede, è nominato dal testatore esecutore testamentario perché gode della fiducia del primo, potrà dare maggiori garanzie all'interessato sull'adempimento della sua disposizione.

La legge prevede però una procedura complessa per queste situazioni, poiché impone al soggetto designato come esecutore testamentario "l'accettazione" della nomina "presso la cancelleria della Pretura nella cui giurisdizione si è aperta la successione" (art. 702 c.c.).

I tempi per questi adempimenti sono lunghi (l'atto va anche registrato prima che l'esecutore testamentario possa operare) e i costi rilevanti.

Tempi lunghi, costi rilevanti e obblighi di legge portano a sintetizzare le seguenti conclusioni: (a) la persona sola e senza eredi ha garanzie pressoché nulle che la propria salma sia cremata qualora abbia affidato la propria volontà crematoria a un testamento, sia esso pubblico, segreto od olografo; (b) la persona con eredi ha anch'essa garanzie pressoché inesistenti qualora la disposizione crematoria sia inserita in un testamento segreto od olografo; (c) se la disposizione è contenuta in un testamento pubblico, la stessa persona (con eredi) ha una garanzia semplicemente affidata al fatto che costoro ne rispettino la volontà – dato che, se non adempiranno, nessuno potrà imporglielo.

### **L'atto notorio: vantaggi e rischi**

Proprio perché il testamento è un mezzo macchinoso, costoso e carente di certezza quanto a risultati, il legislatore ha predisposto, per le persone con eredi che si presumano rispettosi di una volontà crematoria espressa in vita dal defunto, lo strumento sub (2) comunemente detto dell'"atto notorio".

L'intento di cremare la salma può essere manifestato (di fronte a un notaio o a un funzionario pubblico abilitato) dal coniuge oppure, se già defunto, dai figli o, ancora e se defunti anch'essi, dai nipoti; figli o nipoti, se più di uno, devono essere tutti consenzienti.

Questa soluzione, che potremmo definire "dell'inerzia" poiché l'interessato non lascia alcuna disposizione scritta, presenta due rischi.

Il primo riguarda chi era contrario in vita ad essere cremato, e che cremato potrebbe trovarsi per volontà altrui.

Il secondo rischio si ha nel caso in cui manchi l'unanimità di accordo fra gli eredi (figli o nipoti) che devono esprimere il consenso: ipotesi ulteriore di elusione di un'eventuale volontà crematoria dell'interessato.

### **La disposizione testamentaria rilasciata alle società di cremazione: la soluzione più semplice e sicura**

Per garantire il rispetto, sempre e comunque, della volontà crematoria di chi pure abbia eredi; per tutelare con assoluta certezza l'intento crematorio delle persone sole; per ovviare agli intralci burocratici, ai tempi e ai costi della messa in esecuzione di una disposizione crematoria testamentaria, qualunque ne sia la forma; per realizzare tutti questi risultati, il legislatore ha previsto il rilascio alle società di cremazione della dichiarazione scritta della volontà di cremazione della propria salma – strumento sub (3).

È un testamento, ma non va pubblicato, a differenza di quello olografo e di quello segreto per atto di notaio.

È un testamento, ma non corre il rischio di essere eluso come quello pubblico per atto di notaio di chi abbia eredi che, a decesso avvenuto, non ne rispettino la volontà.

È un testamento, ma, a differenza di tutti gli altri (compreso quello pubblico), non necessita della procedura di nomina dell'esecutore testamentario per le persone sole prive di eredi; non a caso, la legge usa la formula "è sufficiente" per la dichiarazione crematoria scritta (o verbale, confermata da due testimoni per chi non è in grado di scrivere) convalidata dal presidente dell'associazione.

È un testamento che l'affidatario – la società di cremazione, per l'appunto – mette in esecuzione immediata non appena è avvenuto il decesso. Nella logica mutualistica del proprio operare, l'associazione sostiene tutti gli oneri relativi necessari, inclusi, non ultimi, quelli relativi alle iniziative adottate nelle opportune sedi giudiziarie per cremare coloro i cui parenti non intendano rispettarne il volere.